




STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Approvato dal CdA del 12/07/22



INDICE

ART. 1	Scopo e ambito di applicazione	pag. 3
ART. 2	Nomina e composizione dell'O.d.V.	pag. 4
ART. 3	Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo	pag. 4
ART. 4	Obblighi di riservatezza	pag. 6
ART. 5	Funzioni e poteri dell'Organismo	pag. 6
ART. 6	Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	pag. 8

Statuto dell'Organismo di Vigilanza della Soc. Garda Uno S.p.A.

ART. 1 Scopo e ambito di applicazione

1.1 È istituito presso la Società un Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo"), con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "il Modello") adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione:

a) delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

b) delle disposizione di cui alla Legge 190/12 e ss.mm. in materia di prevenzione della corruzione.

1.2 Il presente Statuto è adottato quindi dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione di staff al Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico, riportando e rispondendo direttamente all'Organo Amministrativo ed ai Soci qualora le violazioni emerse siano riferibili all'Organo Amministrativo.

1.5 L'Organismo riporta direttamente all'Organo Amministrativo e, in caso di inerzia di questo, solo successivamente ad una seconda segnalazione al C.d.A. degli interventi che fossero a suo avviso da adottare, si può rivolgere ai Soci, per il tramite del Collegio Sindacale, affinché venga collocata l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti del caso.

1.6 I membri dell'Organismo e i collaboratori sia interni che esterni di cui l'Organismo si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni, non potranno subire ritorsioni per effetto dell'attività svolta.

ART. 2 Nomina e composizione dell'O.d.V.

2.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da uno a quattro membri effettivi, di cui almeno uno interno alla Società.

2.2 L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente che deve essere un membro interno della Società.

2.3 L'Organismo delibera a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2.4 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli artt. 109 del D.lgs. 01 settembre 1993, n. 385, e 2382, 2399 c.c.

2.5 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi direttamente riferibili all'attività dell'Organismo.

In ogni caso l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo dovranno essere garantite valutandole in riferimento al complesso dei suoi componenti e delle maggioranze con le quali vengono adottate le sue determinazioni.

2.6 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie consistenti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse tale da compromettere l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di Comportamento.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza prima di assumere l'incarico dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse.

2.7 L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'Organo Amministrativo della Società provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni; l'utilizzo del fondo è subordinato alla presentazione di un idoneo preventivo e di una breve relazione sullo scopo della spesa. Sarà cura del Direttore Amministrativo valutare la congruità della spesa in funzione dello scopo da raggiungere e autorizzarne l'acquisto presso l'ufficio preposto.

ART. 3 Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo

3.1 I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore, e le relative nomine, coincidono con la nomina dell'Organo Amministrativo della Società.

3.2 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.4 e 2.5, l'Organo Amministrativo della Società, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30

giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo deve revocare il mandato.

Il mandato sarà, altresì, revocato:

- Qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
- Qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 2.4.

3.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo affinché provveda, se ritenuto necessario, a deliberare la nomina del sostituto.

3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo Amministrativo abbia deliberato, se ritenuto necessario, la nomina di un nuovo membro e del nuovo Presidente dell'Organismo.

3.5 La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

3.6 Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte dell'Organo Amministrativo, questo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa dandone informazione alla prima Assemblea dei Soci utile.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- Un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- Una sentenza di condanna della Società ai sensi del ex D.lgs. 231/01 o della L.190/12, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del ex D.lgs. 231/01;
- Una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 o dalla L. 190/12;
- Una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato, se ritenuto necessario.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo Amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre - informando l'Assemblea dei Soci non appena possibile - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim o la nomina di un nuovo membro.

ART. 4 Obblighi di riservatezza

4.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

4.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.

ART. 5 Funzioni e poteri dell'Organismo

5.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a)** Diffondere nel contesto aziendale avvalendosi delle apposite strutture interne ovvero di consulenti esterni la conoscenza e la comprensione del Modello;
- b)** Vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, attraverso Audit e verifiche;
- c)** Verbalizzare le risultanze della attività di Audit e verifica;
- d)** Raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- e)** Vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- f)** promuovere l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- g)** segnalare tempestivamente all'Organo Amministrativo qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti, da parte dell'RPC/RT o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- h)** comunicare e relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi) all'Organo Amministrativo in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Trasmettere, con periodicità annuale, all'Organo Amministrativo una relazione contenente i seguenti elementi:
 - L'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
 - Le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
 - Innessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
 - L'elenco delle attività che si prevedono per l'anno successivo e relativo budget.
- i)** individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la

Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;

j) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico ex D.lgs 231/2001 e ss.mm. e nel Piano di Prevenzione della Corruzione ex L 190/12 e Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, nonché la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;

k) Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ed effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;

l) Istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;

m) Segnalare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello.

5.2. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

a) Emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo. Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, ma non dovranno essere in contrasto con le norme della Società;

b) Accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e ss.mm.;

c) Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;

d) Richiedere che qualunque dipendente e/o dirigente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione riferire all'Organo Amministrativo);

e) Sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

5.3. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'Organismo stesso.

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo nel suo complesso.

5.4. L'Organismo di Vigilanza verbalizzerà le risultanze dei propri incontri e degli eventuali audit eseguiti.

ART. 6 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Le informazioni e le responsabilità di trasmissione dei flussi informativi all'O.d.V., sono riportati alle voci "Vigilanza e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione, in ottemperanza al regolamento Whistleblowing interno.

Le segnalazioni di eventuali violazioni delle procedure previste dal presente Modello o qualsivoglia diversa comunicazione ad esso inerente devono essere inoltrate direttamente all'Organismo di Vigilanza, mediante comunicazione scritta da inviarsi via mail (all'indirizzo organismovigilanza@gardauno.it) o a mezzo di comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata a:

Garda Uno S.p.A.
Organismo di Vigilanza
Via Italo Barbieri 20
25080 Padenghe sul Garda (BS)

Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione pertanto, sulle stesse e sui relativi firmatari è conservato da parte dell'O.d.V. il più stretto riserbo. La violazione degli obblighi di informazione di cui sopra è considerata condotta passibile di sanzione.

